Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,, DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale,, è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma, 31 ottobre 1938-XVII (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Banchio Bartolomeo Lino fu Giovanni Battista.

(4980)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1884.
Pareggiamento dell'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio al Foro Mussolini di Roma alle scuole dei Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1930-IX, n. 1945;
Veduto il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione di alcune scuole dell'Accademia di musica del Foro Mussolini in Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole musicali di oboe, clarinetto, fagotto, flauto, corno, tromba, trombone, violoncello, contrabasso e strumentazione per banda dell'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio al Foro Mussolini in Roma sono pareggiate a tutti gli effetti alle scuole dei Regi conservatori di musica.

E' altresì pareggiata la scuola di composizione limitatamente al corso inferiore per gli allievi della scuola di strumentazione per banda.

Gli effetti del pareggiamento si estendono anche ai corsi relativi alle materie complementari il cui insegnamento si impartisce nelle succitate scuole.

Art. 2.

E' istituita presso l'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio al Foro Mussolini in Roma, la scuola di canto corale.

Viene data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di istituire, con proprio decreto, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio e del Ministro per le finanze, nuove scuole che si rendessero eventualmente necessarie presso l'Accademia di musica della Gioventù italiana del Littorio in Roma.

Art. 3.

La sorveglianza dello Stato nelle scuole di cui agli articoli 1 e 2 viene esercitata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti dagli alunni delle scuole di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno, a tutti gli effetti, valore legale.

Art. 5.

Per la direzione e per l'insegnamento nelle scuole e nei corsi di cui agli articoli 1 e 2 il Ministro per l'educazione nazionale mette a disposizione del Partito Nazionale Fascista (Comando generale della Gioventù italiana del Littorio) ove ne sia richiesto, il direttore ed i professori necessari, i quali, nei casi in cui le prestazioni presso le scuole suddette non consentano il contemporaneo insegnamento presso i Regi conservatori, verranno collocati fuori ruolo di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, prescindendo dall'applicazione del disposto dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 6.

Per tutta la durata dell'assegnazione alle scuole ed ai corsi anzidetti, il direttore ed i professori di cui all'articolo precedente continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il personale insegnante dei Regi conservatori di musica e restano invariate le loro condizioni di carriera.

Art. 7.

La carriera ed il trattamento economico del personale delle scuole e dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 non potranno comunque risultare più favorevoli di quelli in vigore per l'analogo personale statale in servizio presso i Regi istituti e le Regie scuole dello stesso grado.

Art. 8.

Il direttore ed i professori messi a disposizione del Partito Nazionale Fascista (Comando generale della Gioventù italiana del Littorio) in virtù del predetto art. 5 possono essere restituiti ai Regi conservatori di musica, su richiesta del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio o per loro domanda.

Essi avranno facoltà di chiedere tre sedi vacanti, ad una delle quali saranno assegnati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale, purchè la restituzione non sia stata determinata da ragioni disciplinari o da altri demeriti ed avvenga dopo una permanenza di almeno due anni nelle scuole di cui all'art. 1.

La restituzione di cui al presente articolo non può aver effetto che dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, o con esse incompatibili.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal 16 ottobre 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1938-XVII, n. 1885.
Rafforzamento del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, riguardante il Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, contenente varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adeguare alle aumentate esigenze del servizio minerario del Regno il personale addettovi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A* e *D*, annesse al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, sono modificate, per quanto concerne il ruolo del servizio minerario gruppo *A* e *B* ed il ruolo del personale subalterno come segue:

RUOLO DEL SERVIZIO MINERARIO.

Gruppo A.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
5°	Ispettori superiori	3
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	9
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	10
8°	Ingegneri principali	14
9°	Ingegneri	18
10°	Ingegneri allievi	4
		58

Gruppo B.

Grado	Qualifiche	Numero dei posti
8°	Aiutanti capi o Coadiutori capi	9
9°	Primi aiutanti e Primi coadiutori	16
10°	Aiutanti e Coadiutori	19
11°	Aiutanti aggiunti e Coadiutori aggiunti	
		44

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Qualifiche	Numero dei posti
Uscieri capi	6
Uscieri	12
Inservienti	4
	22

Art. 2.

L'anzianità di grado richiesta per la promozione ai posti di ingegnere capo di 1ª classe (grado 6°) gruppo *A*, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, e a quelli che si renderanno vacanti entro due anni dalla data medesima, è ridotta a due anni.

Art. 3.

Le promozioni ai posti di ingegnere principale (grado 8°), disponibili alla data di attuazione del presente decreto, ed entro sei mesi dalla data stessa, saranno conferite, in primo luogo, agli ingegneri di grado 9° che abbiano ottenuto la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto, e per una metà dei residuati posti, in base a concorso per esame di merito fra gli impiegati del grado stesso i quali, alla data del decreto che indice tale concorso, abbiano quattro anni di effettivo servizio computato a norma delle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma conseguiranno la promozione solo al compimento dell'anzianità di anni sei prevista dalle vigenti disposizioni pel conseguimento del grado VIII, per merito distinto.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado di ingegnere pricipale non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunto l'anzianità indicata in detto comma.

Art. 4.

Il comma 4 dell'art. 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni al grado iniziale dei chimici sono effettuate mediante pubblico concorso per titoli e per esami, a cui possono prendere parte i laureati in chimica delle Regie università o Istituti equiparati del Regno, i quali abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio come assistenti universitari od abbiano esercitato la libera professione per almeno due anni od abbiano ottenuto la libera docenza in chimica, e i laureati in chimica che abbiano prestato servizio per almeno due anni in laboratori chimici dello Stato e di Enti parastatali ».

Art. 5.

Nel ruolo di gruppo *B* del Regio ufficio geologico e di cui alla tabella *B* allegata al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è aumentato un posto di grado 8° con corrispondente riduzione di un posto di grado 9° nello stesso ruolo.

La disposizione di cui al precedente comma sarà operativa fino al verificarsi della prima vacanza nel detto grado 8°.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, mediante suo decreto, alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente provvedimento.

Il presente decreto, che entra in vigore il 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 106. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1938-XVI, n. 1886.

Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937, n. 1040, riguardante gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adeguare gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina alle nuove esigenze derivanti dall'incremento della flotta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Gli organici previsti dalla tabella *A* di cui al precedente art. 1, tranne quelli degli ufficiali farmacisti, saranno raggiunti entro il 1942 con la gradualità stabilita per ciascun Corpo dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Per il Corpo delle capitanerie di porto è consentito, però, in via transitoria, che un tenente colonnello e due maggiori siano in soprannumero alla tabella organica per ciascuno degli anni 1940, 1941 e 1942. L'eccedenze che così si vengono a verificare in detti gradi sono, rispettivamente, riassorbite negli anni 1943, 1944, 1945.

Art. 3.

Sino a tutto il 31 dicembre 1942 non si farà luogo a cessazioni dal servizio permanente effettivo di ufficiali prescelti per l'avanzamento, le quali abbiano lo scopo di completare le vacanze necessarie a termini dell'art. 37 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni.

Il precedente comma si applica, in ciascun anno, solo in quei Corpi e gradi nei quali sono disposti, per l'anno stesso, aumenti di organico dal presente decreto, rispetto alle disposizioni preesistenti al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e sino alla concorrenza di detti aumenti.

Nel periodo 1° gennaio 1939 a tutto il 31 dicembre 1942 sarà conseguentemente provveduto, anno per anno, alla sostituzione mediante Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e sentito il Consiglio superiore di marina, delle tabelle da 9 a 15 annesse al su citato testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 91. — MANCINI

TABELLA A

Quadri organici degli ufficiali dei vari corpi della Regia marina

GRADO (e gradi corrispondenti)	Stato Magg.	Genio navale	Armi navali	Sanitario – Medici	Sanitario – Farmacisti	Commissariato	Capitanerie di porto	C.R.E.M.
Ammiraglio d'armata	3	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra	7	1		—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	16	2	2 (a)	1	—	1	1	—
Contrammiraglio	12	3		1	—	1	2	—
Capitano di vascello	110	21	12	12	—	12	14	—
Capitano di fregata	219	61	28	38	2	40	45	—
Capitano di corvetta	329	113	35	68	3	63	60	—
Tenente di vascello	810	271	104	114	6	139	153	202
Sottotenente di vascello	569	214	53	67	4	76	95	440
Guardiamarina				—	—			

(a) Di cui uno solo di grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 1

Corpo di Stato Maggiore

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Ammiraglio d'armata	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Ammir. di squadra	7	—	7	—	7	—	7	—	7
Ammir. di divisione	14	+ 1	15	—	15	—	15	+ 1	16
Contrammiraglio	10	—	10	+ 1	11	+ 1	12	—	12
Capitano di vascello	83	+ 6	89	+ 7	96	+ 8	104	+ 6	110
Capitano di fregata	162	+ 12	174	+ 16	190	+ 15	205	+ 14	219
Capitano di corvetta	211	+ 25	236	+ 31	267	+ 31	298	+ 31	329
Tenente di vascello	594	+ 46	640	+ 58	698	+ 57	755	+ 55	810
Subalterni	353	+ 34	387	+ 58	445	+ 58	503	+ 66	569

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 2

Corpo del Genio navale

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Generale ispettore	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Tenente generale	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Maggior generale	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Colonnello	16	+ 1	17	+ 1	18	+ 2	20	+ 1	21
Tenente colonnello	51	+ 3	54	+ 3	57	+ 3	60	+ 1	61
Maggiore	76	+ 9	85	+ 9	94	+ 10	104	+ 9	113
Capitano	181	+ 16	197	+ 24	221	+ 25	246	+ 25	271
Subalterni	119	+ 10	129	+ 26	155	+ 28	183	+ 31	214

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 3

Corpo delle armi navali

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Generale ispettore									
Tenente generale	(a) 2	—	2	—	2	—	2	—	2
Maggior generale									
Colonnello	8	+ 1	9	+ 1	10	+ 2	12	—	12
Tenente colonnello	22	+ 2	24	+ 2	26	+ 2	28	—	28
Maggiore	26	+ 3	29	+ 3	32	+ 3	35	—	35
Capitano	76	+ 8	84	+ 8	92	+ 8	100	+ 4	104
Subalterni	41	+ 3	44	+ 3	47	+ 3	50	+ 3	53

(a) Di cui uno solo di grado 3°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 4

Corpo sanitario (medici)

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Tenente generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Colonnello	10	+ 1	11	+ 1	12	—	12	—	12
Tenente colonnello .	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38	—	38
Maggiore	47	+ 6	53	+ 6	59	+ 6	65	+ 3	68
Capitano	95	+ 5	100	+ 5	105	+ 5	110	+ 4	114
Tenente	43	+ 6	49	+ 6	55	+ 6	61	+ 6	67

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 5

Corpo di commissariato

GRADO	Organici al 30-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Tenente generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Colonnello	11	+ 1	12	—	12	—	12	—	12
Tenente colonnello .	34	+ 2	36	+ 2	38	+ 2	40	—	40
Maggiore	47	+ 4	51	+ 4	55	+ 5	60	+ 3	63
Capitano	114	+ 7	121	+ 7	128	+ 7	135	+ 4	139
Subalterni	52	+ 6	58	+ 6	64	+ 6	70	+ 6	76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 6

Corpo delle capitanerie di porto.

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Tenente generale . .	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Maggior generale . .	2	—	2	—	2	—	2	—	2
Colonnello	14	—	14	—	14	—	14	—	14
Tenente colonnello. .	43	+ 1	44	+ 1	45	—	45	—	45
Maggiore	54	+ 2	56	+ 2	58	+ 2	60	—	60
Capitano	144	+ 3	147	+ 3	150	+ 3	153	—	153
Subalterni.	73	—	73	+ 7	80	+ 7	87	+ 8	95

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

TABELLA N. 7

Corpo Reale equipaggi marittimi.

GRADO	Organici al 31-12-1938	1939 Variazioni nell'anno	1939 Organici al 31-12-1939	1940 Variazioni nell'anno	1940 Organici al 31-12-1940	1941 Variazioni nell'anno	1941 Organici al 31-12-1941	1942 Variazioni nell'anno	1942 Organici al 31-12-1942
Capitano	157	+ 14	171	+ 14	185	+ 14	199	+ 3	202
Subalterni	293	+ 35	328	+ 39	367	+ 39	406	+ 34	440

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1887.
Istituzione della specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1902, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2496, apportante aumento di 1000 unità all'organico degli agenti di P. S.;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di istituire una specialità di agenti di P. S. interpreti di lingue estere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita nel Corpo degli agenti di P. S. la specialità « Agenti interpreti di lingue estere », che consta di 50 agenti, così ripartiti nei vari gradi:

Marescialli di 1ª classe	1
Marescialli di 2ª e 3ª classe	3
Brigadieri	8
Vicebrigadieri	12
Guardie scelte	10
Guardie	16
Totale n.	50

Art. 2.

In dipendenza della istituzione della specialità agenti interpreti, l'organico del Corpo degli agenti di P. S. è aumentato di 50 unità e resta, quindi, stabilito come appresso:

Marescialli di 1ª classe	753
Marescialli di 2ª e 3ª classe	1183
Brigadieri	1094
Vicebrigadieri	1305
Guardie scelte	2143
Guardie	10811
Allievi	460
Totale n.	17749

Art. 3.

La nomina a guardia nella specialità agenti interpreti ha luogo mediante concorso per esame.

Gli aspiranti ai posti di interprete dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S. e di cui all'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Oltre ai documenti richiesti per l'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., gli aspiranti potranno presentare, con la domanda, i titoli di studio, i diplomi e gli attestati di servizio prestato quali interpreti di lingue estere, di cui fossero in possesso. Tali titoli, valevoli a comprovare la loro capacità professionale, saranno, a parità di merito, considerati titoli preferenziali.

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso di cui sopra, sarà così costituita:

1) Presidente: il capo divisione o un capo sezione della Divisione forze armate di polizia;

2) Membro: un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno o di altra Amministrazione dello Stato di grado non inferiore all'8°, che abbia perfetta conoscenza della lingua sulla quale verterà l'esame;

3) Membro: un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°.

Un funzionario della Direzione generale di polizia disimpegnerà le mansioni di segretario.

I vincitori del concorso saranno esonerati dal frequentare il corso di istruzione, quali allievi, presso la Scuola di polizia; saranno, però, tenuti in esperimento per il periodo di tre mesi trascorsi i quali, se riconosciuti idonei, saranno nominati guardie ed ammessi a contrarre la ferma triennale di servizio.

Durante l'esperimento percepiranno gli assegni spettanti agli allievi guardie.

Art. 4.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consisterà nella traduzione di un brano di prosa italiana nella lingua per la quale viene indetto il concorso, con l'ausilio del solo dizionario.

I candidati che riporteranno una votazione di almeno 21/30, saranno ammessi a sostenere la prova orale, che consisterà nella traduzione a vista in italiano di un brano di prosa della lingua di cui alla prova scritta ed in una conversazione nella lingua stessa della durata di almeno 10 minuti.

Art. 5.

I vincitori del concorso che, durante il periodo di esperimento, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, fossero riconosciuti inidonei allo speciale servizio, saranno licenziati senza alcuna indennità.

Art. 6.

Per la corresponsione del premio d'ingaggio e per la concessione della ferma e delle rafferme, con o senza premio, valgono le norme di cui al regolamento del Corpo degli agenti di P. S.; norme che saranno applicate anche per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento economico e di quiescenza e per quanto altro non sia previsto nel presente decreto.

Art. 7.

L'avanzamento degli agenti interpreti è regolato dalle seguenti norme:

a) le guardie che abbiano un anno di servizio nel Corpo, che serbino regolare condotta e che da almeno sei mesi non abbiano riportato punizioni più gravi della prigione semplice, potranno essere promosse al grado di guardia scelta per ordine di ruolo e di anzianità;

b) le guardie scelte e le guardie fornite di licenza di maturità classica o di altro titolo equipollente, che serbino ot-

tima condotta, che non abbiano riportato punizioni e che abbiano dato prova di possedere speciale capacità potranno, dopo almeno un anno di anzianità di grado, essere promosse al grado di vicebrigadiere, per merito.

Le guardie scelte che abbiano almeno due anni di anzianità di grado e che, oltre a serbare regolare condotta, non abbiano, nell'ultimo anno, riportato punizioni e abbiano dato prova di possedere adeguata capacità, potranno essere promosse al grado di vicebrigadiere, ad anzianità, per ordine di ruolo;

c) i vicebrigadieri con almeno un anno di anzianità di grado che non abbiano riportato punizioni, che abbiano dato prova di possedere speciale capacità e che abbiano conseguito la classifica di ottimo, potranno essere promossi al grado di brigadiere per merito.

I vicebrigadieri con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità, che non abbiano, nell'ultimo anno, riportato punizioni e che abbiano conseguito nel biennio la classifica di distinto, potranno essere promossi al grado di brigadiere, ad anzianità, per ordine di ruolo;

d) i brigadieri con almeno due anni di grado che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità, che nel biennio non abbiano riportato punizioni ed abbiano conseguito la classifica di ottimo, potranno essere promossi al grado di maresciallo di 3ª classe previo esame, che saranno chiamati a sostenere davanti ad una Commissione composta come quella di cui all'art. 3 e con le modalità di cui all'art. 4, inteso ad accertare il perfezionamento nella conoscenza delle lingue estere e il possesso delle altre cognizioni occorrenti per il migliore espletamento dello speciale servizio cui sono adibiti.

I marescialli di 2ª e 3ª classe con almeno due anni di grado, che abbiano dato prova di possedere adeguata capacità e che nel biennio non abbiano riportato punizioni ed abbiano conseguito la classifica di ottimo potranno essere rispettivamente promossi ai gradi di maresciallo di 1ª e 2ª classe per ordine di ruolo di anzianità.

Le promozioni verranno conferite dalla Commissione permamente di avanzamento di cui all'art. 35 del regolamento del Corpo e verranno effettuate in relazione al numero dei posti disponibili in ciascun grado.

A tutti gli agenti interpreti sono applicabili anche le disposizioni dell'art. 47 del regolamento generale del Corpo per quanto riguarda le promozioni straordinarie al grado immediatamente superiore e limitatamente al primo comma dello stesso art. 47, qualora nei loro confronti dovessero verificarsi le condizioni ivi previste.

Art. 8.

Gli agenti interpreti vestiranno la divisa prescritta per gli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S., sulla quale sarà applicato uno speciale distintivo stabilito dal Ministero dell'interno.

Art. 9.

Agli agenti interpreti, oltre gli assegni loro spettanti quali appartenenti al Corpo degli agenti di P. S., sarà corrisposta una indennità mensile, non pensionabile, nella seguente misura, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

Marescialli	L.	150
Brigadieri e vicebrigadieri	»	120
Guardie scelte e guardie	»	100

Tale indennità sarà corrisposta anche durante il periodo di esperimento nella misura del 50 %.

E' escluso il cumulo con ogni altra indennità o soprassoldo di specialità o servizio continuativo particolare.

Art. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 108. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1888.

Modificazione dell'ordinamento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge 18 marzo 1926, numero 562;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1815, relativo alla concessione di materiali del Regio esercito alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS), convertito in legge 20 maggio 1935, n. 962;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di:

a) portare le disposizioni del citato R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, in armonia con lo stato di efficienza raggiunta dalla organizzazione per la difesa controaerei e coi mezzi assegnati ad essa, nonchè di cambiare la denominazione della M. DICAT;

b) passare alle dipendenze del Ministero della marina, per la parte tecnica e l'impiego, la Milizia per la difesa costiera, cui sono affidate le batterie costiere già appartenenti all'artiglieria da costa del Regio esercito;

c) definire i successivi sviluppi che, con mutata denominazione, tale Milizia dovrà assumere per armare anche le batterie costiere e controaerei della Regia marina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia per la difesa controaerei territoriale (M. DICAT) cambia la sua denominazione in Milizia controaerei.

La Milizia per le batterie da costa (M. da COS) cambia la sua denominazione in Milizia artiglieria marittima.

Entrambe le Milizie dipendono da un unico Comando delle milizie controaerei ed artiglieria marittima, retto da un luogotenente generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Milizia controaerei.

Art. 2.

La Milizia controaerei è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, distinta da ogni altra specialità fino al Comando di gruppo legioni. Essa ha il compito di predisporre, in tempo di pace, e di attuare, in tempo di guerra, in concorso con le unità controaerei delle altre forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei con armi di superficie (DICAT), ad eccezione delle località di preminente interesse marittimo.

Art. 3.

L'ordinamento della Milizia controaerei è il seguente:

5 Comandi di gruppo legioni Milizia controaerei retti da consoli generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

1 Comando della Scuola centrale milizia controaerei;

22 Comandi di legione Milizia controaerei, retti da consoli o primi seniori o eventualmente da seniori con le funzioni del grado superiore.

Le legioni costituite nelle località più importanti, cui è assegnato un armamento maggiore, saranno comandate da consoli.

Art. 4.

Il territorio di giurisdizione di ciascuna legione di Milizia controaerei, in relazione alla vastità del territorio stesso, può essere suddiviso in giurisdizioni minori affidate a Comandi di coorte retti da ufficiali superiori in servizio permanente effettivo o in servizio permanente nei quadri, a seconda dell'importanza e dell'armamento delle località dislocate nella giurisdizione.

Presso detti Comandi di coorte funzioneranno magazzini sussidiari di mobilitazione per tutte le unità da mobilitare nella giurisdizione stessa.

Il numero delle coorti Milizia controaerei, da costituire nell'ambito di ciascuna legione, sarà determinato — nei limiti degli organici e di spesa all'uopo previsti — dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previe intese col Ministero della guerra (Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale).

Art. 5.

In tempo di pace la Milizia controaerei dipende:

a) per la parte tecnica, direttive per l'addestramento, l'impiego e tutto quanto concerne il materiale: dal Ministero della guerra (Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale) e da quello della Regia marina (Ufficio di stato maggiore della marina), secondo che trattasi di unità costituite per conto del Regio esercito o della Regia marina, con materiale provveduto, rispettivamente, dal Regio esercito o dalla Regia marina;

b) per il reclutamento, l'addestramento, la disciplina, l'amministrazione, la mobilitazione del personale ed i compiti d'istituto: dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Comando milizie controaerei e artiglieria marittima).

In tempo di guerra le singole unità della Milizia controaerei passano, per l'impiego, alla dipendenza dei Comandi territoriali del Regio esercito che hanno giurisdizione sul territorio ove sono dislocate, pur mantenendo la dipendenza dai competenti organi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per quanto riguarda i compiti di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 6.

Il Comando milizie controaerei e artiglieria marittima dipende dal Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale, o dal Capo di stato maggiore della Regia marina per le parti di cui al comma *a*), e dal Capo di stato maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per quelle di cui al comma *b*) dell'articolo precedente.

Esercita su tutti i Comandi e reparti della Milizia controaerei funzioni analoghe a quelle di un comando di grande unità, al fine di realizzare — coordinandole — tutte le direttive e disposizioni che emanano dagli Enti dai quali dipende a norma del comma precedente.

Art. 7.

I Comandi di gruppo legioni di Milizia controaerei (alle dirette dipendenze del Comando milizie controaerei e artiglieria marittima) sono organi corrispondenti ai Comandi di artiglieria e genio di Corpo d'armata, e ne esplicano le funzioni sulle legioni poste alle loro dipendenze, per la parte tecnica addestrativa di cui al comma *a*) dell'art. 5, mentre per le parti di cui al comma *b*) dello stesso art. 5 hanno funzioni analoghe a quelle dei Comandi di zona e di gruppo battaglioni camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I Comandi di legione hanno, sui reparti che da loro dipendono, funzioni di Comando di corpo.

Art. 8.

L'organizzazione territoriale della Milizia controaerei è stabilita dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, d'accordo col Ministero della guerra.

I Comandi di gruppo legioni e di legione manterranno rispettivamente con i Comandi militari territoriali del Regio esercito le relazioni di servizio necessarie per mantenere tali autorità al corrente dello stato raggiunto nella rispettiva organizzazione e per risolvere tutte le questioni locali che interferiscono con i compiti e il funzionamento di unità di altre forze armate.

Art. 9.

In ogni località apprestata a difesa contraerei, il Comando DICAT (Comando tattico della difesa controaerei) è assunto dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti le unità di Milizia contraerei (reparti di artiglieria o di armi automatiche) ivi dislocate.

Da tale comando sono esclusi i comandanti di gruppo legioni ed i comandanti dei reparti di avvistamento.

Gli anzidetti Comandi DICAT mantengono la stessa dipendenza di pace dalla gerarchia della Milizia, ad eccezione dell'*impiego*, per cui dipendono direttamente dai Comandi di difesa territoriale competenti per territorio, i quali ultimi, per tutti i compiti ispettivi, anche di carattere tecnico, si varranno dei rispettivi comandanti di gruppo legioni.

In guerra, i Comandi di legione Milizia controaerei funzioneranno come depositi e centri di mobilitazione per tutti i comandi e reparti delle preesistenti giurisdizioni di pace.

Art. 10.

In tempo di pace, i Comandi di difesa territoriale, ciascuno per le unità dislocate nel proprio territorio, ed in base a direttive dell'autorità centrale competente (Ministero della guerra - Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale) esercitano funzioni ispettive in merito all'addestramento ed alla efficienza delle unità stesse.

Art. 11.

Tutte le questioni relative alla mobilitazione del personale e del materiale della Milizia controaerei vengono trattate dal Comando delle milizie controaerei e artiglieria marittima con le competenti autorità centrali del Regio esercito (tramite il Sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale) e della Regia marina (tramite l'Ufficio di stato maggiore della Regia marina).

Milizia artiglieria marittima.

Art. 12.

La Milizia artiglieria marittima è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, distinta da ogni altra specialità fino al Comando gruppo legioni. Essa è costituita, come primo nucleo, dalla Milizia per le batterie da costa, a cui sono affidate le batterie costiere già appartenenti al Regio esercito.

La Milizia artiglieria marittima così costituita passa alla dipendenza del Ministero della Regia marina (Ufficio di stato maggiore), per quanto concerne il materiale, la parte tecnica, le direttive per l'addestramento, l'impiego e tutte le questioni che ne derivano, col compito di armare gradualmente col suo personale tutte le batterie costiere e controaerei della Regia marina.

Per quanto riguarda però le questioni disciplinari conseguenti alla dipendenza di cui sopra, sono di competenza dell'autorità marittima gli accertamenti e le denunzie di responsabilità, fermo restando che le conseguenti sanzioni restano di esclusiva competenza degli organi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 13.

L'ordinamento della Milizia artiglieria marittima è il seguente:

a) 1 Comando gruppo legioni Milizia artiglieria marittima, retto da un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) 8 Comandi di legione Milizia artiglieria marittima, retti da consoli o primi seniori o eventualmente da seniori con le funzioni del grado superiore.

La Milizia artiglieria marittima, per il reclutamento, la amministrazione, la disciplina, l'addestramento, la mobilitazione del personale ed i compiti d'istituto, dipende dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Comando delle milizie controaerei e artiglieria marittima).

Art. 14.

Il Comando milizie controaerei e artiglieria marittima dipende dal Capo di stato maggiore della Regia marina per le questioni di cui all'art. 12 e dal Capo di stato maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per le questioni di cui all'art. 13.

Esercita su tutti i comandi e reparti della Milizia artiglieria marittima funzioni analoghe a quelle di un comando di grande unità, necessarie per realizzare — coordinandole — tutte le direttive e disposizioni che emanano dagli Enti dai quali dipende.

Il Comando gruppo legioni Milizia artiglieria marittima dipende direttamente dal Comando milizia controaerei e artiglieria marittima, ed ha alle sue dipendenze tutte le legioni di Milizia artiglieria marittima.

Per le questioni di cui all'art. 13, ha funzioni analoghe a quelle dei Comandi di zona e gruppi battaglioni camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per le questioni di cui all'art. 12, esercita le proprie funzioni di comando, in base alle direttive e disposizioni emanate, attraverso il Comando milizie controaerei e artiglieria marittima, dal Ministero della marina.

I Comandi di legione hanno, sui reparti che da loro dipendono, funzioni di Comando di corpo.

Art. 15.

La ripartizione territoriale della Milizia artiglieria marittima è stabilita dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di accordo col Ministero della marina.

I Comandi di legione, per quanto concerne servizi generali, di presidio, funzioni di coordinamento ed ispettive per l'addestramento, attuano le disposizioni dei rispettivi Comandi di piazza, zona settore militare marittimo o Comandi di marina. Questi ultimi Comandi hanno alla loro dipendenza, per quanto concerne le questioni di cui all'art. 12 e attraverso l'esistente organizzazione della difesa marittima e controaerei, le unità della Milizia artiglieria marittima che armano le batterie ed i mezzi antinavi e controaerei.

Art. 16.

In ogni piazza, zona, settore militare marittimo, o Comando marina, i Comandi di gruppo delle unità di artiglieria della Regia marina per la difesa antinavi e controaerei, quando tutte le unità del Gruppo siano costituite con personale della Milizia artiglieria marittima, sono assunti dai più elevati in grado o più anziani tra i comandanti le unità stesse.

Detti Comandi tattici, a norma delle disposizioni di cui all'articolo precedente, dipendono direttamente dai rispettivi Comandi della Regia marina.

Art. 17.

In ogni piazza, zona, settore militare marittimo o Comando marina, il Comando tattico del raggruppamento di artiglieria della Regia marina per la difesa antinavi e controaerei, può essere assunto, per determinazione del Ministero della marina in accordo con il Comando milizie controaerei e artiglieria marittima, in luogo dell'ufficiale della Regia marina previsto dalla tabella, dal più elevato in grado o più anziano tra i comandanti le unità di artiglieria marittima.

Detti Comandi tattici, a norma delle disposizioni di cui all'art. 15, dipendono direttamente dai rispettivi Comandi della Regia marina.

Disposizioni comuni alle Milizie controaerei e artiglieria marittima.

Art. 18.

I comandi e le unità delle due Milizie sono costituiti da:

a) quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito);

b) forza nei quadri (personale in servizio permanente nei quadri);

c) personale della riserva (per gli ufficiali);

d) personale del ruolo congedo (per ufficiali, sottufficiali e truppa).

Il personale deve essere fisicamente idoneo allo speciale servizio, secondo le norme contenute nell'istruzione sul servizio sanitario della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed essere tratto dai mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, da appartenenti a classi anziane e da giovani fascisti, incorporati nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sino a che la loro classe sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Gli ufficiali ed i militari di truppa delle classi anziane del Regio esercito, destinati alle due Milizie, dovranno avere età non inferiore ai 37 anni. Essi saranno scelti fra il personale non ammissibile a dispense, esonero o ritardo dal richiamo alle armi in caso di mobilitazione. È data facoltà al Comando delle milizie controaerei e artiglieria marittima di reclutare personale di età compresa fra i 30 ed i 37 anni, nella misura che verrà stabilita, di volta in volta, dal Ministero della guerra. Da questo contingente dovranno però essere esclusi gli specializzati stabiliti dal Ministero stesso.

Per quanto si riferisce al personale appartenente alla forza in congedo della Regia marina o della Regia aeronautica, questo potrà essere prelevato, previo accordi con i competenti Ministeri, dalle classi e categorie che non siano indispensabili ai bisogni di mobilitazione delle forze armate di provenienza.

Gli ufficiali, sottufficiali e truppa regolarmente incorporati in unità mobilitabili delle due Milizie, dovranno essere dichiarati indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza e lasciati a disposizione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Gli ufficiali ed i militari di truppa in congedo del Regio esercito e della Regia marina, facenti parte regolarmente delle due Milizie, dovranno essere dispensati dai richiami alle armi per istruzioni nelle unità del Regio esercito o della Regia marina, senza pregiudizio per le eventuali promozioni cui avessero diritto nel Regio esercito o nella Regia marina.

Agli effetti dell'avanzamento nell'esercito, nella Marina o nell'Aeronautica del personale in congedo appartenente alle unità delle due Milizie, le unità stesse saranno considerate di prima linea.

Art. 19.

Là dove è prevedibile che le unità delle due Milizie non possano raggiungere una completa efficienza con i criteri di massima stabiliti dall'art. 18, è data facoltà al Ministero della guerra ed a quello della marina di emanare, di volta in volta, limitatamente alle singole località, quelle particolari disposizioni che riterranno necessarie per il completamento degli organici.

Art. 20.

I quadri permanenti, di cui all'art. 18, sono costituiti come da tabella *A*, allegata al presente decreto.

Però, uno dei nove ufficiali generali (escluso il comandante) previsti nella tabella *A*, può rivestire il grado di luogotenente generale.

Art. 21.

L'ordinamento e gli organici, di cui agli articoli 3, 13 e 20, non sono definitivi.

Annualmente, su proposta del Comando milizie controaerei e artiglieria marittima, di concerto tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, ed il comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno stabiliti, in relazione alle eventuali varianti nella organizzazione delle due Milizie, gli organici di cui alle annesse tabelle *A* (art. 20) e *B* (art. 24).

Art. 22.

In tempo di pace tutte le spese inerenti al personale, all'addestramento (salvo quanto precisato in seguito) ed al funzionamento dei vari servizi delle due Milizie, sono a carico del Comando milizie controaerei ed artiglieria marittima, ed inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze.

Sono invece a carico del Ministero della guerra (per la Milizia controaerei) o della marina (per la Milizia artiglieria marittima) tutte le spese relative a:

a) provvista, rinnovazione e grandi riparazioni dei materiali costituenti dotazioni di mobilitazione dei comandi e reparti delle due Milizie, e relativi all'armamento, munizionamento, mezzi di collegamento, mezzi per i trasporti e mezzi tecnici in genere; al vestiario ed equipaggiamento individuale; all'equipaggiamento e servizi generali dei reparti;

b) materiali di consumo e munizioni per l'addestramento;

c) trasporti, per via ordinaria, ferroviaria o marittima, di tutti i materiali di cui alla precedente lettera *a*), per qualsiasi ragione effettuati;

d) esperimenti di difesa e di parziale mobilitazione, od esercitazioni di carattere eccezionale (non previste dai normali programmi d'addestramento annuale), richiesti dalle autorità militari o marittime;

e) provvista e manutenzione straordinaria dei locali occorrenti per i bisogni di pace e di guerra dei comandi ed unità delle due Milizie (sedi di comando, magazzini per custodia materiali di cui al precedente comma *a*), corpi di guardia, alloggi per guardiani);

f) impianto e manutenzione straordinaria delle reti di avvistamento, delle maglie per il tiro e di tutti gli impianti tecnici ed ausiliari occorrenti per il funzionamento tattico dei comandi e reparti.

Art. 23.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 24.

Il personale di servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito delle due Milizie (ufficiali, sottufficiali e truppa), ha in tempo di pace il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e truppa, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nell'annessa tabella *B*.

Il personale in servizio permanente « nei quadri », quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento

o di istituto, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella *B*.

I premi di cui alla tabella *B* sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930, n. 1491, e del 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 25.

In caso di mobilitazione generale, contemporanea a quella delle altre forze armate, a tutto il personale mobilitato delle due Milizie compete, a carico delle Amministrazioni della guerra o della marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari grado del Regio esercito o della Regia marina, aumentato, per gli specialisti di cui alla tabella *B*, di appositi soprassoldi da definire dalle anzidette Amministrazioni.

In caso di mobilitazione totale o parziale di una o entrambe le Milizie controaerei e artiglieria marittima, che non sia estesa ad altra forza armata, a tutto il personale mobilitato compete, a carico dell'Amministrazione della guerra o della marina, il trattamento previsto dal R. decreto-legge n. 370, in data 6 febbraio 1936-XIV.

In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri delle due Milizie per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale, ordinati dalle autorità centrali militari o marittime di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, compete al personale stesso il trattamento economico di cui al precedente art. 24 (secondo comma).

Art. 26.

Le Amministrazioni della guerra e della marina, per i casi previsti nel precedente art. 25, somministrano i fondi occorrenti in seguito a richieste effettuate, per tutte le unità dipendenti dal Comando milizia controaerei e artiglieria marittima.

A tale Comando è devoluta altresì la verifica dei relativi rendiconti e la conseguente presentazione di essi agli organi amministrativi che hanno somministrato i fondi stessi.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga la legge 20 maggio 1935-XIII, n. 962, entrerà in vigore dal 1° del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 97. — MANCINI

TABELLA *A*.

GRADI	Comando Milizie controaerei e Artiglieria marittima	Milizia controaerei	Milizia artiglieria marittima	TOTALE
UFFICIALI				
Luogotenente generale comandante	1	—	—	1
Consoli generali	3	5	1	9
Consoli	6	13	7	26
Consoli o Primo seniore medico	1	—	—	1
Primi seniori	1	20	5	26
Seniori	8	17	19	44
Centurioni	11	55	26	92
Centurione o Capo manipolo medico	—	1	—	1
Capi manipolo o Sotto capi manipolo	12	84	16	112
Totali ufficiali	43	195	74	312
Ragioniere capo e Primi ragionieri d'artiglieria (per la Milizia controaerei, compresi nell'organico in vigore dei ragionieri di artiglieria dipendenti dal Ministero della guerra)	6	—	—	6
SOTTUFFICIALI				
Aiutanti	12	75	30	117
Primi capi squadra	23	150	60	233
Capi squadra	33	278	106	417
Totali sottufficiali	68	503	106	767
TRUPPA				
Vice capi squadra	11	291	82	384
Camicie Nere scelte	11	294	86	391
Camicie Nere	30	328	136	494
Totali truppa	52	913	304	1.269
Totali sottufficiali e truppa	120	1.416	500	2.036

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

1. — Milizia controaerei

SPECIALIZZATI — Denominazione	Organico personale in servizio permanente effettivo	PREMIO DI SPECIALIZZAZIONE	Soprassoldo giornaliero
Telegoniometristi di 1ª categoria	75	L. 75 per il brevetto di nomina » 50 per ogni conferma annuale	L. 2 —
Telegoniometristi di 2ª categoria	151	» 50 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma biennale	» 1 —
Specializzati centrale di tiro di 1ª categoria	5	» 60 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma biennale	» 1,50
Specializzati centrale di tiro di 2ª categoria	5	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma biennale	» 0,75
Guardabatteria	37	» 40 per il brevetto di nomina	» 1,50 se non obbligati a risiedere presso le opere distanti L. 3 — se obbligati a risiedere presso opere distanti
Capi operai	22	» 60 per il brevetto di nomina	L. 1,50
Artificieri	23	» 50 per il brevetto di nomina	» 1 —
Operai	54	» 50 per il brevetto di nomina	» 1 —
Allievi operai	180	» 30 per il brevetto di nomina	—
Armaioli	24	» 40 per il brevetto di nomina	» 1 —
Allievi armaioli	22	» 30 per il brevetto di nomina	» 0,75
Specializzati collegamenti di 1ª categoria	64	» 60 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma biennale	» 1,20
Specializzati collegamenti di 2ª categoria	85	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma biennale	» 0,80
Marconisti	5	» 75 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma biennale	» 1,30
Ascoltatori	9	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma biennale	» 1,30
Avvistatori	29	» 30 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma biennale	» 0,80
Autieri-motoristi	42	»	» 1 —
Puntatori-tiratori per armi automatiche di 1ª categoria	4	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma biennale	» 1,30
Puntatori-tiratori per armi automatiche di 2ª categoria	37	» 30 per il brevetto di nomina » 20 per ogni conferma biennale	» 0,80

Segue: TABELLA B.

2. — Milizia artiglieria marittima

SPECIALIZZATI — Denominazione	Organico personale in servizio permanente effettivo	PREMIO DI SPECIALIZZAZIONE	Soprassoldo giornaliero
Telemetristi-goniometristi di 1ª classe	120	L. 60 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma annuale	L. 2 —
Telemetristi-goniometristi di 2ª classe	42	» 50 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma annuale	» 1 —
Specializzati direzione di tiro di 1ª classe	91	» 75 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma annuale	» 1,50
Specializzati direzione di tiro di 2ª classe	—	» 50 per il brevetto di nomina » 30 per ogni conferma annuale	» 0,50
Guardabatteria	—	» 40 per il brevetto di nomina	» 1,50
Artificier. di 1ª classe	42	» 60 per il brevetto di nomina	» 1 —
Artificieri di 2ª classe	—	» 40 per il brevetto di nomina	» 0,50
Operai di artiglieria di 1ª classe	42	» 40 per il brevetto di nomina	» 1 —
Operai di artiglieria di 2ª classe	—	» 25 per il brevetto di nomina	» 0,80
Telefonisti, eliografisti, segnalatori di 1ª classe	20	» 50 per il brevetto di nomina » 30 per ogni conferma annuale	» 1 —
Telefonisti, eliografisti, segnalatori di 2ª classe	—	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma annuale	» 0,80
Radiotelegrafisti di 1ª classe	15	» 75 per il brevetto di nomina » 40 per ogni conferma annuale	» 1,30
Radiotelegrafisti di 2ª classe	—	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma annuale	» 0,90
Autieri-motoristi	18	»	» 1 —
Puntatori	—	» 40 per il brevetto di nomina » 25 per ogni conferma annuale	» 0,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 1889.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione dell'Abbazia Nullius di S. Maria in Grottaferrata (Roma).

N. 1889. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili la Bolla Pontificia in data 26 settembre 1937-XV integrata con decreto della Sacra Congregazione per le Chiese orientali in data 23 luglio 1938-XVI relativa alla erezione dell'Abbazia Nullius di S. Maria in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1938-XVII

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1938-XVII.

Approvazione della concentrazione parziale della gestione italiana della S. A. di assicurazioni « La Fenice » nella S. A. Assicurazioni Generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1133, concernente le concentrazioni di imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima Assicurazioni Generali, con sede in Trieste, e la Società di assicurazioni generali « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza generale nel Regno in Roma, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione contro i rischi incendio ed accessori, furti, cristalli e campane, compresi nel portafoglio italiano della seconda di dette compagnie alla Società anonima Assicurazioni Generali;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1938 con cui la concentrazione predetta è stata dichiarata di pubblico interesse;

Considerato che la Società anonima Assicurazioni Generali dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 21 settembre 1938 per notaio dott. Alessandro Guasti (repertorio n. 6792) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano, relativamente ai rischi incendio ed accessori, furti, cristalli e campane della Società di assicurazioni generali « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza generale nel Regno in Roma, nella Società anonima Assicurazioni Generali, con sede in Trieste.

Art. 2.

E' revocata alla Società di assicurazioni generali « La Fenice » l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i rischi incendio ed accessori, furti, cristalli e campane.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(4946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Divisione Assicurazioni

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla Rappresentanza italiana della Compagnia inglese di assicurazione « Royal Exchange » in Roma.

La Rappresentanza italiana della Compagnia inglese di assicurazione « Royal Exchange » ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essere estinto ogni rischio e liquidato ogni impegno derivante dalle operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale ricorso a questo Ministero, Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia pure in forma legale alla predetta Rappresentanza, in Roma, piazza di Pietra, 26.

(4720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 250

Media dei cambi e dei titoli

del 17 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,75
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,30
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,08
Danimarca (Corona)	3,962
Germania (Reichsmark)	7,6145
Norvegia (Corona)	4,459
Olanda (Fiorino)	10,3265
Polonia (Zloty)	359,1
Portogallo (Scudo)	0,8055
Svezia (Corona)	4,569
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,90
Id. 3,00 % Lordo	51,55
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,35
Id. Id. 5 % (1936)	94,725
Rendita 5 % (1935)	94,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,475
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,15
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,65

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dell'Amministrazione militare marittima (grado 13° - gruppo C).

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico del personale d'ordine della Regia marina, approvato con R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato in data 8 ottobre 1938,

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame ad undici posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione M. M. (grado 13°, gruppo C).

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di licenza ginnasiale o licenza di istituto tecnico inferiore (licenza tecnica vecchio ordinamento) o altro titolo equipollente, ed alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 3 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana, e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) stato di famiglia legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta: un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al VI, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, membro;

un archivista capo, membro;

un vice segretario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XIII del gruppo *C*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 425 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE (1).

1° Componimento italiano (che serve anche come prova di calligrafia).

2° Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del 3 composto).

3° Compilazione di un prospetto statistico - prova di dattilografia.

4° Prova facoltativa di lingue estere: francese, inglese o tedesco (traduzione dalla lingua estera in lingua italiana).

Il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana il brano proposto dalla Commissione stessa.

PROVA ORALE.

1° Nozioni generali della storia d'Italia dal 1815 in poi.

2° Nozioni di geografia fisica e politica - l'Europa in generale - l'Italia in particolare.

3° Nozioni sull'ordinamento costituzionale, amministrativo e corporativo dello Stato.

4° Nozioni elementari di statistica.

(1) La durata degli esami scritti sarà fissata per ogni prova dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4988)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.